CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le nuove regole sull'e-commerce in vigore dal 1° luglio 2021 -

18 giugno 2021

INDICE:

1. E-Commerce: sintesi delle principali novità normative 1
2. Vendite a distanza intracomunitarie: soglia unionale unica e opzione per il regime speciale OSS UE 4
2.1. OSS – sportello unico (regime UE): semplificazioni e funzionalità operative 6
2.2. Opzione OSS utile anche per i servizi prestati verso committenti privati UE 7

1. E-Commerce: sintesi delle principali novità normative

Il D.Lgs. n. 83/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2021 recepisce in Italia le novità unionali in materia di vendite a distanza di beni e di prestazioni di servizi **verso consumatori finali UE o altri soggetti ad essi assimilati**[1] e apporta modifiche significative nel DPR 633/1972 e nel DL 331/1993. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti IVA connessi principalmente al **commercio elettronico** transfrontaliero e la riscossione della relativa imposta.

Le novità in argomento troveranno applicazione **a partire dal 1° luglio 2021**. Le più rilevanti riguardano:

a) l'introduzione di una **nuova definizione di vendite a distanza** (art. 38-*bis*, D.L. n. 331/1993), che si distinguono in:
   i. **vendite a distanza intracomunitarie di beni**, che comprendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, **anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni**[2] a partire da

[1] Le disposizioni oggetto di recepimento sono quelle contenute negli artt. 2 e 3 della direttiva UE 2017/2455 e nella direttiva UE 2019/1995, che fanno parte del più ampio pacchetto IVA sull'e-commerce.

[2] Il nuovo concetto di "vendite a distanza intracomunitarie di beni" comprende dunque anche le cessioni di beni quando il **fornitore interviene "indirettamente" nel trasporto o nella spedizione** all'acquirente. Al riguardo, il Reg. UE 282/2011 (modificato dal Reg. UE 2026/2019), ha individuato alcuni casi in cui i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche con l'intervento indiretto di quest'ultimo, in particolare quando:
a) la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente;
b) la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all'acquirente;
c) il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;
d) il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.
I beni non si considerano invece spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l'acquirente effettua egli stesso il trasporto della merce o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l'organizzazione.

Vendite a distanza intracomunitarie e vendite a distanza di beni importati: le nuove definizioni

uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, e dove sono rispettate le seguenti condizioni:

- **i clienti** sono **persone fisiche non soggetti passivi di imposta** o organismi internazionali, sedi diplomatiche o consolari nei cui confronti sono effettuate operazioni non imponibili (art. 72 D.P.R. n. 633/1972) o, infine, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (es. soggetti passivi con regime forfettario per agricoltori, del margine per beni usati o persone giuridiche non soggette ad imposta);
- i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.

Caso classico potrebbe essere quello dell'impresa italiana che vende, intervenendo (anche indirettamente) nel trasporto, tramite il proprio sito web, beni **prodotti in Italia** e destinati a **privati consumatori** di altri Stati UE (es. francesi o tedeschi);

ii. **vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi**, che comprendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, **anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni**[3], da un territorio o paese terzo con **arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato UE**, e dove sono rispettate le medesime condizioni stabilite per le vendite a distanza intracomunitarie su tipologia di clienti e di beni ceduti.

Rispetto all'esempio al precedente, si tratta del caso di un'impresa italiana che **importa beni da Paesi extra UE**, poi venduti attraverso un proprio sito web a **privati consumatori di Stati UE (Italia compresa)**, intervenendo anche indirettamente nel loro trasporto.

b) per le **vendite a distanza intracomunitarie di beni**, l'introduzione di una soglia unica a livello unionale, pari a 10.000 euro annui (netto IVA), al di sopra della quale le operazioni di vendita sono territorialmente rilevanti **nello Stato UE di destinazione dei beni**, con applicazione dell'IVA di detto Stato (art. 41, comma 1, lett. b, D.L. n. 331/1993). Come meglio esemplificato nel seguito, con l'introduzione della soglia unica europea, vengono contestualmente abolite tutte le soglie di riferimento attualmente applicate alle vendite a distanza intracomunitarie (riepilogate nella Tab.1);

Tab.1

Paese	Soglia di esonero	Paese	Soglia di esonero
Austria	35.000 €	Lettonia	35.000 €
Belgio	35.000 €	Lituania	35.000 €
Bulgaria	70.000 BGN	Lussemburgo	100.000 €
Cipro	35.000 €	Malta	35.000 €
Croazia	270.000 HRK	Olanda	100.000 €
Danimarca	280.000 DKK	Polonia	160.000 PLN
Estonia	35.000 €	Portogallo	35.000 €
Finlandia	35.000 €	Repubblica Ceca	1.140.000 CZK
Francia	35.000 €	Romania	118.000 RON
Germania	100.000 €	Slovacchia	35.000 €
Gran Bretagna	70.000 sterline	Slovenia	35.000 €
Grecia	35.000 €	Spagna	35.000 €
Irlanda	35.000 €	Svezia	320.000 SEK
Italia	35.000 €	Ungheria	35.000 €

c) l'**estensione** dell'attuale regime opzionale MOSS (Mini One Stop Shop) - ridenominato **OSS (One Stop Shop – Sportello Unico)** - e delle relative semplificazioni in termini di adempimenti IVA, anche alle seguenti operazioni:

i. **vendite a distanza intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi verso consumatori finali UE o soggetti assimilati**, per le quali l'IVA è dovuta in uno Stato UE diverso da quello del prestatore **(OSS, regime UE)** (art. 74 *sexies*, D.P.R. n. 633/1972);

ii. prestazioni di servizi verso consumatori finali UE o soggetti assimilati rese **esclusivamente** da soggetti passivi non stabiliti in UE **(OSS, regime non UE)** (art. 74-quinquies, D.P.R. n. 633/1972).

[3] Sulla nozione di spedizione/trasporto effettuati dal fornitore o per suo conto, anche quando quest'ultimo interviene indirettamente, si rinvia alla precedente nota n. 2.

Regime speciale OSS e regime speciale IOSS: nuove opportunità di semplificazione negli adempimenti IVA

Dunque, riprendendo il caso indicato alla precedente lett. a) (i), **l'impresa italiana** che **vende beni** a privati consumatori di altri Stati UE tramite il proprio sito web, può optare per il regime speciale OSS **UE** (o Sportello Unico, **regime UE**) e beneficiare delle relative semplificazioni in termini di adempimenti IVA, descritte più diffusamente nel seguito. Il regime OSS UE è opzionabile **anche** dall'impresa italiana che **presta servizi** a committenti privati stabiliti in altri Stati UE, quando le prestazioni sono rilevanti in tali Stati (per esempio, impresa italiana che presta a privati UE servizi immobiliari in genere – perizie o altri lavori - su unità immobiliari site in altro Paese UE, trasporto di persone, dove rileva all'estero la tratta ivi percorsa). All'impresa italiana **non è consentita l'opzione** per il regime speciale OSS, regime **non UE**, in quanto riservato esclusivamente a soggetti passivi **extracomunitari**, che prestano servizi a committenti privati UE;

d) l'introduzione di un **regime opzionale IOSS (Import One Stop Shop – Sportello Unico Import)** per le vendite a distanza di beni (diversi da quelli soggetti ad accisa) importati da territori terzi o paesi terzi con arrivo della merce in uno Stato UE[4]. Il regime è limitato a spedizioni di **modico valore** (valore intrinseco non superiore a 150 euro) (art. 74-*sexies*.1). Sono interessati alla novità anche i **soggetti nazionali che realizzano tali vendite tramite un proprio sito web**. È il caso dell'impresa italiana che, attraverso un proprio sito online, vende a privati consumatori di Stati UE (**Italia compresa**) beni di modesto valore, importati da Paesi extra UE, intervenendo anche indirettamente nel loro trasporto. Con l'adesione allo Sportello Unico Import l'operatore economico beneficia della **centralizzazione degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta**. In particolare, l'IVA dovuta sulle cessioni effettuate nei vari Stati UE (calcolata con le aliquote locali vigenti) e riscossa dal consumatore finale UE come parte del prezzo di vendita, viene dichiarata e versata dall'operatore economico con un'unica dichiarazione e un unico versamento, cumulativamente per ciascun mese. Se si opta per tale regime, oltre alla semplificazione degli adempimenti, **l'importazione** (immissione in libera pratica) dei beni avviene in **esenzione da IVA** (art. 68, comma 1, lett. g-ter, D.P.R. n. 633/1972). Questo aspetto assume particolare rilevanza, considerato che a partire dal 1° luglio 2021 il pagamento dell'IVA all'importazione risulta dovuto anche per importazioni di valore modesto, essendo stata abolita la franchigia IVA sulle importazioni di beni fino a 22 euro[5];

e) l'introduzione, per le vendite a distanza di beni (diversi da quelli soggetti ad accisa) importati da territori terzi o paesi terzi, di **modico valore** (spedizione con valore intrinseco non superiore a 150 euro), nei soli casi in cui i beni siano **importati in Italia** e il **luogo finale in cui termina il trasporto sia lo Stato italiano**[6], di un **regime semplificato opzionale di dichiarazione e pagamento dell'IVA** (con aliquota ordinaria) **all'atto dell'importazione** (art. 70.1 D.P.R. n. 633/1972);

f) la previsione di nuovi **obblighi** per le **interfacce elettroniche** (mercato virtuale – marketplace, piattaforma, portale o mezzi analoghi), quando "facilitano" le seguenti tipologie di operazioni:
   i. vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato UE effettuate da **soggetti passivi non UE** e,
   ii. vendite a distanza di beni **importati** da territori terzi o paesi terzi di **modico valore** (valore intrinseco della spedizione non superiore a 150 euro),

   al fine di coinvolgere tali operatori nella riscossione della relativa imposta (art. 2-*bis*, D.P.R. n. 633/1972).

Come precedentemente indicato, i regimi speciali OSS (UE e non UE), IOSS e il regime speciale di dichiarazione/pagamento dell'IVA all'importazione (lett. c), d) ed e) sopra indicate) sono **facoltativi**, ovvero richiedono una specifica opzione da parte del soggetto economico che intende adottarli, beneficiando così delle relative semplificazioni.

[4] Il regime speciale IOSS si può dunque applicare sia quando i beni sono importati in Italia e il luogo finale di arrivo ai clienti è lo Stato italiano, sia quando i beni sono importati in Italia e lo stato finale di arrivo ai clienti è un altro Stato UE.

[5] Abolizione intervenuta con l'art. 3 della direttiva UE 2017/2455 che ha soppresso l'intero titolo IV della direttiva UE 2009/132.

[6] Sono dunque esclusi i casi di trasporto dei beni ai clienti in altri Stati UE.

2. Vendite a distanza intracomunitarie: soglia unionale unica e opzione per il regime speciale OSS UE

L'imminente entrata in vigore delle nuove regole sull'e-commerce (fissata al 1° luglio 2021), impone alle imprese che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni una verifica del superamento o meno della nuova soglia unica, netto IVA, di 10.000 euro annui, al di sopra della quale le operazioni di vendita sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, con applicazione dell'IVA di detto Stato. Sotto la soglia le operazioni rilevano nello Stato del cedente, con applicazione dell'IVA ivi prevista (si veda esempio riportata nella successiva Tabella n. 2).

Per le vendite a distanza intracomunitarie e per i servizi Tbe transfrontalieri soglia unica di 10.000 euro

Il nuovo limite si calcola:

- sommando le vendite effettuate in **tutti** gli Stati UE (non ci sono più soglie per singolo Paese). Per tale motivo è più facile risultare "sopra soglia", perché l'importo di 10.000 euro su base annua va confrontato con tutte le vendite di questo genere effettuate nei **vari Paesi UE** (non più sulla base delle vendite effettuate in ciascuno Stato di destinazione);
- considerando il valore totale dei **servizi** cosiddetti **Tbe**[7] **transfrontalieri** (ovvero i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici forniti a committenti privati UE stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del prestatore) e delle **vendite a distanza intracomunitarie di beni (come definite al precedente paragrafo 1)**, sia di quelle effettuate con fornitura diretta sia, a determinate condizioni, quelle effettuate tramite marketplace. In quest'ultimo caso, al fine di individuare il soggetto responsabile degli adempimenti fiscali delle operazioni di vendita a distanza intracomunitarie, è importante verificare le condizioni contrattuali del servizio tra il fornitore dei beni e la piattaforma[8];
- diversamente, **non** devono essere considerate le vendite a distanza interne né altri servizi resi a committenti privati UE.

Tab.2

Vendite a distanza intracomunitarie effettuate da impresa stabilita (solo) in ITA con invio dei beni solo da ITA

Stato UE di destinazione	Ammontare annuo delle vendite a ditanza (prima del 1° luglio 2021)	Luogo di tassazione	Apertura posizione IVA estera
Francia	50.000	Francia	si (Francia)
Spagna	20.000	Italia	no

Stato UE di destinazione	Ammontare annuo delle vendite a ditanza (dal 1° luglio 2021)	Luogo di tassazione	Apertura posizione IVA estera
Francia	7.000	Francia	si (Francia) *
Spagna	5.000	Spagna	si (Spagna) *

Stato UE di destinazione	Ammontare annuo delle vendite a ditanza (dal 1° luglio 2021)	Luogo di tassazione	Apertura posizione IVA estera
Francia	3.000	Italia	no
Spagna	2.000	Italia	no

* E' possibile evitare l'apertura di una posizione IVA estera con l'adesione al regime OSS UE

[7] Dall'inglese **T**elecommunication, **B**roadcasting and **E**lectronic services.

[8] Per esempio è importante verificare la tipologia di servizio offerto dalla piattaforma: semplice spazio sul web, gestione completa dell'ordine, servizi di trasporto e logistica, in quest'ultimo caso modalità con cui i beni vengono messi a disposizione della piattaforma (contratto di *consignment stock*, contratto di commissione).

La soglia di 10.000 si applica **solo** se l'impresa è stabilita/ha sede permanente/residenza abituale in **un solo Stato membro** e le merci **sono inviate da tale Stato**[9]. Diversamente, la soglia di 10.000 euro non si applica e le operazioni in esame saranno sempre rilevanti nel Paese UE di destinazione dei beni con applicazione dell'IVA locale vigente (si veda esempio riportato nella Tabella 3).

Tab.3

Impresa stabilita (solo) in ITA che dispone di scorte detenute in Germania. Effettua vendite a distanza intracomunitarie da ITA e dalle scorte detenute in Germania a privati consumatori in Polonia per 4.000 euro e a privati consumatori in Belgio per 4.500 euro. La soglia di 10.000 euro è applicabile?
No, la soglia di 10.000 euro non è applicabile perché i beni sono spediti da due Paesi UE. Per essere applicabile la soglia di 10.000 euro il fornitore deve essere stabilito in un Paese UE e i beni devono essere spediti dal Paese UE di stabilimento

La tassazione a destino delle operazioni di vendita scatta se la soglia di 10.000 euro viene superata nell'**anno civile precedente** o nell'**anno civile in corso**. Considerata l'introduzione della nuova normativa, ad oggi non è stato chiarito se, per tale verifica, occorra riferirsi alle vendite 2020 o a quelle dei primi sei mesi del 2021. In via prudenziale, in caso di superamento del limite in uno dei due periodi, è consigliabile, in vista del 1° luglio, procedere adottando una delle due opzioni indicate di seguito.

Operativamente, quando la soglia di 10.000 euro è superata, si presentano **due opzioni**:

1. il cedente si identifica ai fini IVA (o nomina un rappresentante fiscale) in ogni singolo Stato UE in cui ha effettuato le vendite a distanza/servizi Tbe transfrontalieri, al fine di assolvere l'IVA locale con le relative regole;
2. il cedente **aderisce all'OSS – Sportello Unico (regime UE)**, che consente di assolvere l'IVA locale relativa alle vendite a distanza intracomunitarie e ai servizi Tbe transfrontalieri effettuati in ogni Stato UE, senza dover aprire posizioni IVA estere. Una volta scelto il regime OSS UE, questo si applica alle vendite a distanza intracomunitarie, ai servizi Tbe transfrontalieri effettuati in **tutti** gli Stati UE. Non è possibile pertanto decidere di utilizzare il regime OSS UE soltanto per cessioni/prestazioni effettuate in alcuni Stati membri ed escluderne altri.

Opzione per il regime OSS UE già possibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Indubbiamente la seconda modalità risulta meno impegnativa, soprattutto per realtà di dimensioni contenute, che in tal modo possono evitare di aprire una posizione IVA (identificazione diretta o rappresentante fiscale) nei diversi Stati UE.

Per completezza si rileva che può aderire all'OSS, regime UE, **anche** l'impresa che **non ha superato la soglia dei 10.000 euro**. In questo caso, l'opzione per l'applicazione dell'IVA nel Paese UE di destinazione dei beni deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione IVA annuale nazionale (quadro VO) e comporta il vincolo di permanenza nel regime per almeno un biennio.

L'impresa che **intende optare per l'OSS**, regime UE, deve preventivamente **registrarsi sul portale dello Sportello Unico**, utilizzando gli appositi servizi online disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine è sufficiente collegarsi al sito web www.agenziaentrate.it, effettuare l'accesso ai servizi Fisconline con una delle tre modalità di autenticazione disponibili (Spid, Cie o Cns), cliccare sulla sezione "Regimi IVA MOSS, OSS o IOSS" e successivamente sulla sezione "Registrazione regime OSS", dove è possibile provvedere alla registrazione inserendo i dati dell'impresa. Gli effetti della registrazione decorrono, in linea generale, dal primo giorno del trimestre civile successivo. Quindi, **l'impresa che aderisce all'OSS entro il 30 giugno 2021** può applicare il regime speciale per le cessioni/prestazioni effettuate **dal prossimo 1° luglio 2021**. Nel diverso caso in cui la registrazione all'OSS avvenga, ad esempio il 15 febbraio 2022, l'impresa potrà avvalersi del regime dal 1° aprile 2022, ossia per le cessioni/prestazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2022.

L'impresa già iscritta al regime MOSS prima del 1° luglio 2021, opera in continuità nel regime OSS.

[9] Commissione Europea, *Note Esplicative sulle norme sull'IVA nel commercio elettronico*, settembre 2020 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/guida-regime-opzionale-oss-imprese).

L'impresa che intende **cancellarsi volontariamente dallo Sportello Unico** deve comunicare tale intenzione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile, che precede quello in cui intende cessare l'utilizzo del regime. Pertanto, l'impresa che vuole cancellarsi dal regime, ad esempio a partire dal 1° luglio, dovrà comunicarlo entro il 15 giugno.

Ulteriori indicazioni operative sull'utilizzo dello Sportello Unico sono ricavabili dalla "Guida allo Sportello Unico per l'IVA" pubblicata dalla Commissione Europea[10].

2.1. OSS – SPORTELLO UNICO (REGIME UE): SEMPLIFICAZIONI E FUNZIONALITÀ OPERATIVE

Le imprese che effettuano vendite a distanza intracomunitarie e servizi Tbe transfrontalieri sopra soglia, possono evitare di aprire una posizione IVA (identificazione diretta, rappresentante fiscale) in ogni Paese UE di destinazione dei beni, optando per l'OSS (regime UE). Lo Sportello Unico consente la **centralizzazione degli obblighi dichiarativi e di pagamento** connessi all'assolvimento dell'IVA per **tutte** le cessioni effettuate nei diversi Paesi UE. Gli operatori economici nazionali presentano **telematicamente** una dichiarazione **trimestrale** con tutte le vendite a distanza intracomunitarie, i servizi Tbe transfrontalieri e le prestazioni di servizi verso committenti privati, per i quali l'IVA è dovuta negli altri Paesi UE[11] (sul punto, si rinvia al successivo paragrafo 2.2), effettuati nel periodo di riferimento. La dichiarazione per lo Sportello Unico deve essere presentata **anche se non sono state effettuate cessioni/prestazioni di beni/servizi nel trimestre**; la dichiarazione sarà in questo caso a saldo zero. La dichiarazione IVA per lo Sportello Unico deve essere trasmessa (e il relativo pagamento deve essere effettuato) entro la fine del mese successivo al trimestre. L'importo totale dell'IVA derivante dalla dichiarazione (riferito alle operazioni effettuate nei diversi Paesi UE con le aliquote IVA ivi vigenti) è versato dal soggetto economico al Paese UE di identificazione (l'Italia, per gli operatori nazionali). Successivamente, lo Stato UE di identificazione distribuisce gli importi dell'IVA riscossa ai diversi Paesi UE.

Con lo Sportello Unico centralizzazione degli obblighi dichiarativi e di pagamento per tutte le operazioni effettuate nei diversi Paesi UE

I soggetti che aderiscono all'OSS beneficiano anche di specifici **esoneri dagli adempimenti IVA**. In particolare, per le **operazioni che transitano dallo Sportello Unico** (vendite a distanza intracomunitarie, servizi Tbe transfrontalieri, prestazioni di servizi verso committenti privati, per i quali l'IVA è dovuta negli altri Paesi UE - per questi ultimi si rinvia al successivo paragrafo 2.2), gli operatori economici nazionali sono esonerati:

- dall'emissione della fattura per i beni ceduti e le prestazioni effettuate. Se, tuttavia, il fornitore sceglie di emettere fattura, le regole di fatturazione sono quelle dello Stato UE di identificazione (per gli operatori nazionali, le disposizioni a cui riferirsi saranno quelle contenute negli articoli 21 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972);
- dalla tenuta dei registri IVA;
- dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche, dei relativi versamenti e dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale nazionale (sostituite dalla dichiarazione trimestrale per lo Sportello Unico e dal relativo versamento).

Nel caso non sia esercitata l'opzione per il regime OSS, **permangono** in capo all'operatore economico i relativi **obblighi documentali IVA**. In particolare, in caso di impresa "sopra soglia" le vendite a distanza intracomunitarie dovranno essere documentate da fattura, con le **regole di fatturazione vigenti nei diversi Paesi UE di destinazione dei beni**.

Infine, con l'opzione al regime OSS, non è possibile detrarre dall'IVA dovuta nel singolo Paese UE, l'IVA assolta sugli acquisti di beni/servizi eseguiti in loco. Al fine di recuperare l'IVA assolta su tali acquisti si potrà procedere attraverso apposita richiesta di rimborso dell'imposta. Dunque, per valutare l'opzione OSS, è importante anche verificare i costi che l'operatore economico sostiene all'estero.

[10] Disponibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/guida-regime-opzionale-oss-imprese.

[11] Quindi non vanno indicate le analoghe prestazioni di servizi B2C territorialmente rilevanti in Italia, che vanno invece incluse nella dichiarazione IVA annuale nazionale.

2.2. OPZIONE OSS UTILE ANCHE PER I SERVIZI PRESTATI VERSO COMMITTENTI PRIVATI UE

L'operatore economico nazionale che presta **servizi a committenti privati stabiliti in altri Stati UE, quando le prestazioni sono rilevanti in tali Stati**, deve **necessariamente** aprire una posizione IVA estera (identificazione o rappresentante fiscale) per assolvere l'imposta ivi dovuta, indipendentemente dall'importo della prestazione (che potrebbe essere anche minimo). Si tratta di prestazioni rese a privati UE come, ad esempio, i servizi immobiliari in genere – perizie o altri lavori - su unità immobiliari site in altro Paese UE, servizi di trasporto di persone, dove rileva all'estero la tratta ivi percorsa, prestazioni di catering effettuate in un Paese UE in occasione di un evento organizzato da un privato.

L'opzione OSS UE e la forza attrattiva del regime speciale

La normativa in esame non ha subito modifiche e, di conseguenza non vi sono variazioni decorrenti dal prossimo 1° luglio 2021. Al riguardo va tuttavia segnalato che per adempiere agli obblighi IVA connessi ai citati servizi negli altri Paesi UE, l'impresa nazionale può ricorrere all'OSS, regime UE, utilizzabile **non solo** per le vendite a distanza intracomunitarie e per i servizi Tbe transfrontalieri, **ma anche** per i servizi B2C, quando l'IVA è dovuta in altro Paese UE. In questo modo il prestatore può evitare di aprire una posizione IVA estera e beneficerà delle semplificazioni previste dal regime OSS UE, sia in termini di centralizzazione degli obblighi dichiarativi e di pagamento attraverso l'utilizzo dello Sportello Unico, sia termini di esoneri dagli adempimenti IVA (esonero dall'emissione delle fatture, dalla tenuta dei registri IVA e dalla dichiarazione IVA annuale nazionale).

Possono dunque presentarsi situazioni in cui:

- l'impresa nazionale **è iscritta all'OSS UE** (in quanto "sopra la soglia di 10.000 euro" per vendite a distanza intracomunitarie e servizi Tbe transfrontalieri). In questo caso nello Sportello Unico confluiranno **obbligatoriamente** anche le prestazioni di servizi B2C, territorialmente rilevanti in altri Paesi UE;
- l'impresa nazionale **è "sotto la soglia di 10.000 euro"** (per vendite a distanza intracomunitarie e servizi Tbe trasfrontalieri) e opta comunque per il regime OSS UE per i servizi B2C territorialmente rilevanti in altri Paesi UE, evitando di aprire posizioni IVA estere e beneficiando delle semplificazioni del regime speciale. L'opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione IVA annuale (quadro VO) e comporta il vincolo di permanenza nel regime per almeno un biennio. In questo caso confluiranno **obbligatoriamente** nel regime OSS UE anche eventuali vendite a distanza intracomunitarie e servizi Tbe transfrontalieri "sotto soglia" effettuati dall'operatore economico.